

# REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO INTERNO DI INCENTIVAZIONE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA DIREZIONE ED AL COLLAUDO DEI LAVORI

art. 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109  
e successive modifiche e integrazioni

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente «legge»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di corresponsione e di liquidazione dell'incentivo alla progettazione interna all'ente previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge.
3. L'incentivo è dovuto in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dai servizi tecnici dell'amministrazione.

### Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge, descritto all'articolo 2 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 150.000 Euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente e non siano destinati all'acquisizione di pareri mediante conferenza di servizi;
3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano socio-economico, il piano urbanistico comunitario, il piano di bonifica montana della Comunità Montana, il P.T.C. del Parco dell'Adamello, i piani di sviluppo e di valorizzazione di ambiti territoriali, ecc.
4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono tutti gli strumenti di programmazione particolareggiata concernenti il territorio della Comunità Montana, facenti anche riferimento a specifiche iniziative legislative, fra cui i piani settoriali di bonifica montana e difesa del suolo, di forestazione, di programmazione forestale (piani di assestamento dei beni silvo-pastorali), di viabilità minore, nonché del Parco inerenti piani di settore, piani di gestione, regolamenti d'uso, ecc.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del

procedimento di approvazione.

#### Art. 1.3 - Determinazione dell'incentivo

1. Per i progetti di lavori pubblici l'incentivo è stabilito nella misura del 2,00 per cento sull'importo dei lavori posto a base di gara.
2. Per i progetti di lavori pubblici eseguiti in amministrazione diretta dalla Comunità Montana di Valle Camonica o da altri Enti mediante l'impiego di manodopera agricolo-forestale avventizia il fondo è calcolato nella misura massima del 2,00% (rapportato alle prestazioni tecniche effettivamente svolte come previste dal comma 3 del successivo art. 2.3) sull'importo complessivo progettuale, incluse le spese per noleggi ed acquisto e manutenzione di attrezzature varie, al netto delle spese tecniche stesse, fatte salve diverse indicazioni contenute nella normativa di finanziamento delle opere.
3. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 %, sull'importo delle tariffe professionali di riferimento, aggiornate all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.
4. La quota di incentivo relativa alla progettazione non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. L'incentivo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili al servizio responsabile della progettazione, ai sensi dell'articolo 1.2, comma 5, del regolamento.
5. Le somme occorrenti per la costituzione dell'incentivo per la progettazione di lavori pubblici affidata all'interno dell'ente sono previste nel quadro economico dei singoli interventi, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della Legge, ovvero fanno carico agli stanziamenti annuali dell'Ente riservati a spese di progettazione.

#### Art. 1.4 - Conferimento degli incarichi

1. Ogni qualvolta le strutture interne procedono, direttamente o indirettamente, alla redazione di atti di pianificazione di progetti di lavori o di opere di competenza della Comunità Montana di Valle Camonica, il Responsabile unico del Procedimento, con provvedimento formale, individua tra il personale del proprio Ufficio il progettista costituisce un gruppo di lavoro, formato da personale in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste secondo il criterio della massima efficienza, ovvero per gli incarichi affidati in tutto o in parte a professionista esterno individua il Responsabile del procedimento.
2. Le figure da individuare per la progettazione sono tutte quelle che contribuiscono, ognuno per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali, per l'affidamento e per l'esecuzione del contratto di appalto.
3. I criteri di scelta sono, a titolo esemplificativo:
  - (a) limiti di professionalità dati dalla legge e dalla normativa vigenti;
  - (b) specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui l'opera si riferisce;
  - (c) qualità ed entità dell'opera da realizzare, da impiegare ai soli fini della determinazione della consistenza dei gruppi;
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1. e 2. sono firmati da dipendenti dell'Amministrazione abilitati all'esercizio della professione.  
I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso la Comunità Montana di Valle Camonica, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato in attività di progettazione.

5. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'Ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

## CAPO II - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

### Art. 2.1 - Ripartizione verticale

1. La ripartizione verticale dell'incentivo per la progettazione del lavoro pubblico, con riferimento ai singoli livelli progettuali ed alle altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico; nel silenzio del provvedimento trova applicazione la ripartizione riportata nella tabella 1, allegata al regolamento.

### Art. 2.2 - Prestazioni parziali

1. Qualora ai Servizi Tecnici dell'Ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella 1, allegata al regolamento.
2. Le quote parti di incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie; esse possono essere destinate immediatamente ad altre finalità, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.

### Art. 2.3 - Ripartizione orizzontale

1. Il fondo incentivante è ripartito tra il solo personale coinvolto nell'attività di progettazione nel seguente modo:
  - a) fino al 70% al progettista o ai progettisti che sottoscrivono gli elaborati progettuali;
  - b) fino al 20% al Responsabile unico del Procedimento;
  - c) la quota residua al rimanente personale del Servizio in parti uguali e proporzionalmente ai tempi lavorativi (dipendenti a tempo parziale, a tempo determinato, ecc.) con esclusione del personale assente per qualsiasi motivo durante il periodo di elaborazione del progetto.
2. La medesima ripartizione viene applicata per le prestazioni relative alla redazione di atti di pianificazione.
3. Compete al Responsabile unico del Procedimento l'individuazione degli aventi titolo alla suddivisione del fondo di cui al punto a) del comma 1 e la ripartizione delle singole quote spettanti in funzione dell'incidenza delle prestazioni effettuate secondo i criteri previsti dalle tariffe professionali vigenti.
4. Qualora l'incarico sia affidato in tutto o in parte a professionista esterno, al personale interno viene riconosciuto il 30% dell'incentivo, che viene ripartito nel seguente modo:
  - (a) 50% al Responsabile del procedimento;
  - (b) 25% al Responsabile del Servizio;
  - (c) fino al 25% ai rimanenti eventuali collaboratori del Servizio, individuati dal Responsabile sulla base dell'effettiva partecipazione agli adempimenti procedurali dei progetti; tale quota può essere eventualmente sommata a quella di cui ai precedenti punti a) e b).

5. I destinatari dell'incentivo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.
6. Qualora il Responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
7. In caso di progettazione esterna la quota di incentivo non spettante al personale di cui al punto 4 del presente articolo viene accantonata ed utilizzata per migliorare la dotazione dei Servizi Tecnici.

#### Art. 2.4 - Modalità di gestione del fondo

1. In base ai carichi di lavoro ovvero quando ricorre la necessità di reperire figure professionali non comprese nell'organico del servizio, sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente ai Servizi interni ed a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e siano stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. In caso di incarico collegiale l'onorario del professionista esterno pubblico dipendente (da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni) è ridotto alla metà.
3. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione è rapportato all'incidenza percentuale delle responsabilità assunte dal personale così come riportato nei precedenti art. 2.1, 2.2 e 2.3.
4. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente a personale interno e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
5. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici del Servizio interessato che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'art. 1.4 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
6. Gli elaborati vengono cofirmati dal Responsabile unico del Procedimento.
7. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
8. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri professionisti i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ai propri uffici; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti. Inoltre è fatto loro l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni con gli adeguamenti ed aggiornamenti necessari.
9. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare ai propri Servizi i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i Servizi interni devono attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti ed aggiornamenti necessari.
10. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento sono fatte salve le norme vigenti sul diritto d'autore.

## CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

### Art. 3.1 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 28 della legge e dalle norme del regolamento di attuazione.
2. Per i lavori pubblici di importo stimato superiore ad 1 milione di Euro e per gli atti di pianificazione, i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento pena l'inefficacia dello stesso.
3. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.
4. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
5. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

### Art. 3.2 - Ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
  - a)-ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1 per cento dell'incentivo o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
  - b)- ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3 per cento dell'incentivo, relativo alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;
  - c)- ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione dell'incentivo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
  - d)- ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;
  - e)-nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.
2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di

- risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo dell'incentivo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

#### Art. 3.3 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:
- a)- qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;
  - b)- qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;
  - c)- nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;
  - d)- qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;
  - e)- nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.
2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.
4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 3.2, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore alla quota di incentivo relativa al progetto o all'atto di pianificazione.

#### Art. 3.4 - Termini per la liquidazione dell'incentivo

1. Le spettanze individualmente maturate, a norma dei vigenti CCNL - Enti locali, vengono liquidate a titolo di retribuzione accessoria per i dipendenti di qualifica non dirigenziale ed a

- titolo di retribuzione di risultato per i dirigenti.
2. Il Direttore Generale autorizza la liquidazione di acconti, con proposta di ripartizione predisposta dal Responsabile di Servizio Competente sulla base delle norme contenute nel presente regolamento, entro il 31 marzo e 30 settembre di ogni anno.
  3. Gli importi dell'incentivo sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:
    - (a) le quote relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione vengono liquidate a condizione che sia stata acquisita l'approvazione da parte degli organi competenti (Consiglio Direttivo o Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica), sia disponibile il relativo finanziamento e sia stato assunto formale impegno di spesa nel bilancio dell'Ente.
    - (b) le quote relative alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione vengono liquidate dopo l'approvazione della contabilità finale delle opere;
    - (c) nel caso di incarichi affidati in tutto o in parte a professionisti esterni, il 50% della quota come al precedente punto a) ed il 50% come al precedente punto b).

#### CAPO IV - ALTRI ONERI

##### Art. 4.1 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. Il Responsabile unico del Procedimento interessato deve informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

#### CAPO V - NORME FINALI

##### Art. 5.1 - Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future

1. Il regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati ai sensi della L. 109/94 art. 18 prima dell'approvazione del regolamento stesso, che verranno liquidati alla prima scadenza di cui al precedente art. 3.4, comma 2.

##### Art. 5.2 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio della Comunità Montana di Valle Camonica, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 33 del 27/02/2002

**TABELLA 1** <sup>(1)</sup>

RIPARTIZIONE VERTICALE DELL'INCENTIVO (articolo 2.1, comma 1, articolo 2.2, comma 1)

		Coefficients di riduzione in %						TOTALE DELLE PRESTAZIONI
		livelli progettuali			Coordinamento sicurezza 494		Direzione dei lavori e contabilità	
		preliminare	definitivo	esecutivo	In fase di progettazione (art. 4)	In fase di esecuzione (articolo 5)		
<i>Tipologia di lavori:</i>	<i>prestazioni:</i>							
<i>Soggetti al decreto legislativo n. 494 del 1996</i>								
	parziali	10	20	15	10	15	30	100
<i>Esenti dal decreto legislativo n. 494 del 1996</i>								
Altri lavori	parziali	15	25	30	---	---	30	100

Per l'esecuzione di più prestazioni parziali senza che siano eseguite integralmente tutte le prestazioni, si applica un incremento in proporzione inversa all'incidenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle non eseguite secondo la formula:  $(\Sigma \text{ prestazioni parziali effettuate} \times (100 + \Sigma \text{ prestazioni parziali non effettuate})) / 100$

<sup>(1)</sup> Il coefficiente percentuale risultante deve essere sempre moltiplicato per l'aliquota del 2%.